

Il Pensiero Storico

Rivista internazionale di storia delle idee

Fondata da Antonio Messina

15

giugno 2024

. . . la causa della difficoltà della ricerca della verità non sta nelle cose, ma in noi. Infatti, come gli occhi delle nottole si comportano nei confronti della luce del giorno, così anche l'intelligenza che è nella nostra anima si comporta nei confronti delle cose che, per natura loro, sono le più evidenti di tutte.

Aristotele, *Metafisica*, II

Il focus della rivista è la ricostruzione della nascita, dell'espressione e dell'evoluzione delle idee umane e del modo in cui sono state prodotte, trasmesse e trasformate attraverso la storia, nonché dell'influenza da esse esercitata sulla storia stessa. In tal senso, si pone in rilievo la duplice e dinamica valenza delle grandi forme di concettualizzazione: da un lato prodotti di contesti storici, dall'altro profondi creatori dei mutamenti e degli avvenimenti che hanno costellato il corso del tempo. Considerato il carattere strutturalmente transdisciplinare, pluridisciplinare e multi-disciplinare della materia, la rivista include anche contributi di storia della filosofia, del pensiero politico, della letteratura e delle arti, delle religioni, delle scienze naturali e sociali, ponendone in rilievo la marcata interconnessione. *Il Pensiero Storico* incentiva l'internazionalità della ricerca, attraverso la costituzione di un comitato scientifico internazionale, e pubblica interventi in lingua italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola e portoghese.

Tutti i contenuti sono sottoposti a *double blind peer review* e sono promossi e condivisi gratuitamente in formato digitale attraverso la rete (*open access*), mentre il formato cartaceo è edito da IPS Edizioni a partire dal 2021.

Con Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR, n. 137 del 21 giugno 2021, «Il Pensiero Storico» è rivista scientifica per tutti i settori disciplinari delle aree 11 e 14 del CUN (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; Scienze politiche e sociali).

E-mail di redazione: redazione@ilpensierostorico.com

Direttore scientifico

Danilo Breschi

Direttore responsabile

Luciano Lanna

Comitato scientifico

Carlo Altini (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), Mario Ascheri (Società per la storia delle fonti giuridiche medievali), Sergio Belardinelli (Università degli Studi di Bologna), Alberto Giovanni Biuso (Università degli Studi di Catania), Hervé Antonio Cavallera (Università del Salento), Gabriele Ciampi (Università degli Studi di Firenze), Luigi Cimmino (Università degli Studi di Perugia), Zeffiro Ciuffoletti (Università degli Studi di Firenze), Dino Cofrancesco (Università degli Studi di Genova), Daniela Coli (Università degli Studi di Firenze), Elena Gaetana Faraci (Università degli Studi di Catania), Flavio Felice (Università del Molise), Sara Gentile (Università degli Studi di Catania), Filippo Gorla (Università degli Studi eCampus), Stefania Mazzone (Università degli Studi di Catania), Gerardo Nicolosi (Università degli Studi di Siena), Giovanni Orsina (LUISS Guido Carli, Roma), Marco Paolino (Università della Tuscia), Luciano Pellicani (†), Spartaco Pupo (Università della Calabria), Giacomo Rinaldi (Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”), Corrado Stefanachi (Università degli Studi di Milano), Luca Tedesco (Università degli Studi Roma Tre), Giangiacomo Vale (Università degli Studi Niccolò Cusano), Loris Zanatta (Università di Bologna).

Comitato scientifico internazionale

Matthew D’Auria (School of History – University of East Anglia), A. James Gregor (†), Roger Griffin (Oxford Brookes University), Marcelo Gullo (Universidad Nacional de Lanús), Pierre Manent (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales), Stanley G. Payne (University of Wisconsin–Madison), Sergio Fernández Riquelme (Universidad de Murcia), Simone Visciola (Université de Toulon).

Comitato di redazione

Nicolò Bindi, Alessandro Della Casa, Luca Demontis (†), Andrea Frangioni, Alfonso Lanzieri, Carlo Marsonet, Antonio Messina, Enrico Palma, Lorenzo Paudice (Caporedattore), Lorenzo Vittorio Petrosillo, Elisabetta Sanzò.

IPS Edizioni

Copyright © MMXXIV

Associazione Culturale Il Pensiero Storico

Codice fiscale: 91041180810

www.ilpensierostorico.com

info@ilpensierostorico.com

ISSN 2612-7652

ISBN 9798334289628

La rivista è registrata presso il Tribunale di Marsala con Aut. n. 222/2021.

I edizione: giugno 2024

Codice etico della rivista

La rivista *Il Pensiero Storico* si ispira ai principi contenuti nelle linee guida concernenti l'etica nell'editoria scientifica (*Best Practice Guidelines for Journal Editors*) delineati dal *Committee on Publication Ethics* (COPE). Direttori, Autori, membri del Comitato scientifico, membri del Comitato di redazione, Editore e revisori anonimi condividono e si impegnano a rispettare tali principi.

Doveri della Redazione

La responsabilità della decisione di pubblicare o non pubblicare gli articoli proposti a *Il Pensiero Storico* fa capo al Direttore e al Comitato di redazione, che possono chiamare in causa anche il Comitato scientifico. La rivista *Il Pensiero Storico* è vincolata ai requisiti delle leggi vigenti in materia di violazione del copyright, plagio e diffamazione. La redazione de *Il Pensiero Storico* valuta gli articoli proposti per la pubblicazione unicamente in base al loro contenuto scientifico, senza discriminazioni di razza, genere, orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento politico, accademico e scientifico degli autori. La redazione de *Il Pensiero Storico* si riserva di accettare o rifiutare un testo per la pubblicazione fondando le sue decisioni unicamente sui criteri dell'interesse scientifico, della originalità, della chiarezza del testo, della importanza e validità della ricerca e della sua coerenza rispetto alle tematiche di interesse della rivista. Nell'assumere le proprie decisioni, la redazione de *Il Pensiero Storico* si avvale del supporto di almeno due revisori scelti tra studiosi ed esperti esterni al Comitato scientifico e al Comitato di redazione, secondo una procedura di *double-blind peer review*. La procedura di *peer review* deve essere imparziale e scevra da pregiudizi di ogni tipo. L'Editore non può interferire con le decisioni della Redazione in merito alla scelta degli articoli da pubblicare. Tutte le fasi del processo di revisione sono tese ad assicurare l'imparzialità della decisione finale e a garantire che i materiali inviati restino confidenziali durante tutto lo svolgimento del processo di valutazione. *Il Pensiero Storico* accetta critiche fondate circa lavori pubblicati, accoglie pubblicazioni che mettano in discussione lavori precedentemente pubblicati e si rende disponibile per pubblicare correzioni, chiarimenti e ritrattazioni, da parte degli autori, ai quali *Il Pensiero Storico* offre l'opportunità di rispondere a critiche o contestazioni. I Direttori, i membri del Comitato scientifico e del Comitato di redazione si impegnano a garantire la massima riservatezza nel corso dell'intero iter redazionale, non rivelando informazioni relative agli articoli proposti ad altre persone oltre all'autore, ai *peer reviewers* e all'editore. Essi si impegnano inoltre a non utilizzare in proprie ricerche i contenuti di un articolo inedito proposto per la pubblicazione senza il consenso scritto dell'autore.

Doveri dei revisori o peer reviewers

I revisori o peer reviewers assistono i Direttori e il Comitato di redazione nelle decisioni editoriali e possono indicare all'autore correzioni e accorgimenti atti a migliorare il manoscritto. Il revisore selezionato che non si senta qualificato alla revisione del testo assegnatogli, o che non è in grado di eseguire il referaggio nei tempi richiesti, notifica la sua decisione ai Direttori o al Comitato di redazione rinunciandovi. I testi ricevuti sono riservati e in quanto tali non sono condivisi o discussi con chiunque non sia previamente autorizzato dai Direttori. Il referaggio deve essere effettuato con la massima obiettività e senza criticare o offendere personalmente gli autori. I revisori devono esprimere le proprie opinioni in modo chiaro e con il supporto di argomentazioni chiare e documentate. I *peer reviewers* si impegnano a indicare con precisione gli estremi bibliografici di opere fondamentali eventualmente trascurate dall'autore. I revisori devono richiamare l'attenzione dei Direttori e del Comitato di redazione qualora ravvisino somiglianze sostanziali o coincidenze tra il testo in esame e qualunque altro materiale reperibile in ogni tipo di pubblicazione. I revisori devono rifiutare il referaggio di testi rispetto ai quali o ai cui autori si possa dare conflitto di interesse derivante da rapporti di concorrenza, collaborazione o altro tipo di collegamento con gli autori, aziende o enti che abbiano relazione con l'oggetto del manoscritto.

Doveri degli Autori

Gli autori si impegnano a rendere disponibili le fonti o i dati su cui si basa la ricerca, affinché possano essere conservati per un ragionevole periodo di tempo dopo la pubblicazione ed essere eventualmente resi accessibili ad altri che intendano utilizzare il lavoro. Gli autori si impegnano a garantire l'originalità dei testi proposti e a riportare le fonti bibliografiche utilizzate indicando in maniera corretta e precisa i lavori o le parti di lavori di altri autori citati nei loro testi. Gli autori si impegnano a non pubblicare lo stesso testo in più di una rivista. La paternità dell'opera deve essere correttamente attribuita, e devono essere indicati come coautori tutti coloro che abbiano dato un contributo significativo all'ideazione, all'organizzazione, alla realizzazione e alla rielaborazione della ricerca che è alla base dell'articolo. Nel caso di contributi scritti a più mani, l'autore che invia il testo alla rivista è tenuto a dichiarare di avere correttamente indicato i nomi di tutti gli altri coautori, di avere ottenuto la loro approvazione della versione finale dell'articolo e il loro consenso alla pubblicazione nella rivista. Tutti gli autori devono indicare nel proprio manoscritto qualsiasi conflitto di interesse che potrebbe essere interpretato in modo tale da influenzare i risultati o l'interpretazione del loro lavoro. Tutte le fonti di sostegno finanziario per il progetto devono essere indicate. Gli autori che si accorgono della presenza di un errore significativo o di inesattezze nel loro testo pubblicato, si impegnano a comunicarla tempestivamente alla redazione o all'editore e a collaborare con essi per ritirare o correggere il testo.

Intelligenza artificiale e aspettative umane

a cura di

Silvia Dadà e Antonio Masala

Contributi di

Vincenzo Ambriola, Pierluigi Barrotta, Alberto Giovanni Biuso, Danilo Breschi, Giacomo Brioni, Paolo Bucci, Floris G. van der Burg, Claudio Capo, Carlo Casonato, Massimo Chiriatti, Silvia Dadà, Paolo Emilio Delogu, Adriano Fabris, Simone Fagioli, Dino Galli, Guido Genovesi, Maurizio Griffo, Francesco Maiolo, Jacopo Marchetti, Antonio Masala, Marco Menon, Antonio Messina, Niccolò Vittorio Pasetti, Luca Pellarin, Lorenzo Vittorio Petrosillo, Elisa Piras, Pier Paolo Portinaro, Martina Rossi, Fabrizio Sciacca, Andrea Tomasi, Juan M. de Lara Vazquez

Indice

Sezione Monografica “Intelligenza artificiale e aspettative umane”

a cura di
Silvia Dadà e Antonio Masala

- 15 Intervista a Vincenzo Ambriola
- 21 Intervista a Adriano Fabris
- 27 Intervista a Massimo Chiriatti
- 33 Intervista a Fabrizio Sciacca
- 37 Intervista a Pierluigi Barrotta
- 41 Intervista a Carlo Casonato
- 47 Rischio e Intelligenza Artificiale. Un’analisi concettuale tra razionalità e incertezza
Silvia Dadà
- 67 Politica, comunicazione, (ir)razionalità
Guido Genovesi e Antonio Masala
- 83 Aspettative irrazionali su tecnologie digitali e intelligenza artificiale. Un problema antropologico
Andrea Tomasi
- 99 Dall’alveare di Mandeville allo sciame digitale: considerazioni su conoscenza, politica e irrazionalismo
Jacopo Marchetti
- 117 Trasparenza e decisioni automatiche. Relazionalità, contesti, sfera pubblica
Dino Galli

- 131 La “questione della tecnica” nell’era della digitalizzazione. Note critiche sulla razionalità ingegneristica
Francesco Maiolo
- 145 Utilità e principi nella razionalità politica. Riflessioni su *Political Argument* di Brian Barry
Giacomo Brioni
- 159 Eccessi incomputabili. La critica della razionalità binaria negli studi postdigitali
Marco Menon
- 173 Disinformazione e ingiustizia epistemica nella sfera pubblica contemporanea
Elisa Piras

Saggi

- 187 ‘Empiricism is Dead, Long Live Empiricism’: How Richard Rorty’s Neo–Pragmatism Needs Empirical Stability to Overcome Extreme Contingency
Floris G. van der Burg
- 205 L’estetica urbana come segno morale in Kropotkin
Niccolò Vittorio Pasetti
- 221 Davos 1929. Filosofia, scienza e superamento della metafisica
Paolo Bucci
- 237 Questione ambientale. Attualità e profili etici
Emilio Paolo Delogu
- 253 «L’uomo vestito di grigio è una spia...». Filippo Mazzei: una lettura simbolica tra Stati Uniti e Italia
Simone Fagioli
- 283 Volontà di potenza socialista. Nietzsche e il socialismo rivoluzionario italiano
Claudio Capo
- 299 Con Weber, oltre Weber. Tra economia, politica, diritto e religione
Pier Paolo Portinaro

Note e rassegne

- 313 Diritto e rivoluzione digitale
Lorenzo Vittorio Petrosillo
- 321 Ragione artificiale e società cibernetica
Alberto Giovanni Biuso
- 325 Historia magistra? On The Power of History
Luca Pellarin

Riflessioni

- 331 L'*Akelarre* di Netflix. Un caso isolato di uso politico della storia?
Juan M. de Lara Vazquez
- 347 Monarchia inglese e costituzione. Un breve profilo storico
Maurizio Griffo

Recensioni

- 357 Recensione a Giusella Finocchiaro, *Intelligenza artificiale. Quali regole?*
Martina Rossi
- 363 Recensione a Emanuele Felice e Alberto Mingardi, *Libertà contro libertà*
Antonio Messina
- 369 Recensione a Marco Lupis, *Ombre cinesi sull'Italia. Le mire espansionistiche di Pechino*
Danilo Breschi
- 373 Autori

Alla memoria di Luca Demontis

(1988–2024)

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ASPETTATIVE UMANE

a cura di

Silvia Dadà e Antonio Masala

Intervista a Carlo Casonato

1. Perché l'IA è un fenomeno radicalmente nuovo? quali nuove sfide impone al diritto?

L'IA si presenta per alcuni aspetti come un fenomeno inedito; per altri, come una nuova manifestazione di tendenze già in atto. In entrambi i casi, propone al diritto sfide di assoluta rilevanza ed urgenza:

a) Un primo profilo per cui l'IA rafforza tendenze già presenti, riguarda la sua stessa natura: l'IA non è infatti solo una nuova tecnologica, ma costituisce uno straordinario mezzo di ulteriore e crescente *concentrazione di potere* nelle mani di pochissime persone (fisiche e giuridiche). Alphabet, casa madre di Google, ha ad esempio visto, nel solo primo trimestre 2024, entrate cresciute del 15% (corrispondenti a 80,5 miliardi di dollari), con utili e investimenti cresciuti rispettivamente del 57% e del 91%. Il giro d'affari di Microsoft, d'altro canto, è salito nello stesso periodo del 17% (per un valore di quasi 62 miliardi), con profitti in crescita del 20% (quasi 22 miliardi) e un fatturato con segno positivo del 17% (cfr. l'articolo di M. Valsania, *Google e Microsoft, l'effetto IA dà smalto alle performance*, pubblicato su *Il Sole 24 ore* del 26 aprile 2024). Quanto preoccupa, oltre all'accentuarsi dell'iniquità che caratterizza la distribuzione della ricchezza nel mondo digitale, riguarda il versante politico di tale concentrazione di potere. L'IA costituisce un ambiente complessivo, l'infosfera (cfr. Luciano Floridi, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Raffaello Cortina Editore, 2022), che permette, fra l'altro, un diffuso condizionamento della parte della popolazione che più utilizza i social e che risulta più esposta alla profilazione. Proprio la potenza dell'IA, che permette di costruire fake news del tutto verosimili, di incrociare moli immense di dati e di indirizzare messaggi modulati ad personam, può essere utilizzata come strumento efficacissimo di manipolazione dei comportamenti individuali; manipolazione che – come già visto in occasione della Brexit o della elezione di Donald Trump – coinvolge non solo le tendenze commerciali e di mercato, ma può rivolgersi al cuore delle dinamiche democratiche, con l'effetto di polarizzare e radicalizzare l'elettorato, e di indirizzare a favore del migliore offerente gli stessi esiti dell'espressione del voto popolare. A fronte di questo rischio, non nuovo ma fortemente accentuato dalla potenza dell'IA, il costituzionalismo fatica a elaborare e mettere in campo strumenti che, sulla base di una lettura aggiornata dell'art. 16 della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 1789 (secondo cui «Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est

pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution»), pongano un efficace limite alla concentrazione dei poteri, questa volta privati.

b) Un secondo ambito in cui l'IA sta accentuando fenomeni critici già in atto riguarda il suo impatto a *livello ambientale* (cfr., ad esempio, il documento dell'OCSE *Measuring the environmental impacts of artificial intelligence compute and applications: The AI footprint*, OECD Digital Economy Papers, 341, Parigi, o il libro di Kate Crawford, *Né intelligente né artificiale. Il lato oscuro dell'IA*, il Mulino, 2021). Già critico, il consumo energetico dovuto ad un massiccio utilizzo dell'IA ha visto un aumento incrementale a seguito della diffusione dei più recenti large language models (LLM), fra cui BARD, LLaMa e, naturalmente, le diverse versioni di ChatGPT. La richiesta energetica e di acqua, così, è destinata ad aumentare moltissimo a seguito delle stime che vedono una crescita geometrica nell'utilizzo dell'IA, tale da porre un problema di sostenibilità complessiva della tecnica. A riguardo, si segnala la necessità di operare a diversi livelli: riducendo il numero di parametri utilizzati per guidare il modello e di token usati per istruirlo, razionalizzando il tipo di hardware ed il tempo usati per il training, aumentando l'efficienza dei data center oltre che, ovviamente, attuando politiche che incentivino la produzione di energia da fonti pulite e rinnovabili. La stessa IA, inoltre, può essere utilizzata per affrontare con maggiore efficacia il problema, guidando i ricercatori nello studio di soluzioni e sistemi maggiormente sostenibili. Spiace segnalare, al riguardo, la quasi totale assenza, nelle fonti normative anche più recenti, di strumenti concreti tesi ad indirizzare lo sviluppo e l'utilizzo dell'IA verso una sostenibilità ambientale. La versione definitiva dell'AI Act europeo, così, non ha accolto la proposta di inserimento del criterio ecologico come parametro per la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio (art. 27). E il disegno di legge del governo italiano recante «disposizioni e delega al governo in materia di intelligenza artificiale» non menziona nemmeno una volta il termine ambiente, limitandosi alla previsione di una generica vigilanza sui relativi rischi economici e sociali (art. 1).

c) Fra i più rilevanti elementi che fanno dell'IA un fenomeno radicalmente nuovo, invece, ci si può riferire alla sua natura al tempo stesso pervasiva e trasformativa. L'IA è *pervasiva* perché interessa le nostre esistenze in una molteplicità di occasioni e di profili. Ci affidiamo ad essa quando dobbiamo programmare o svolgere un viaggio, quando scegliamo e acquistiamo molti prodotti, quando lavoriamo o ci divertiamo. Le nostre comunicazioni e relazioni sociali sono pervase dall'IA, così come le fonti da cui traiamo le informazioni su cui basare – abbiamo visto – i nostri orientamenti di natura, ad esempio, politica. Tale carattere dell'IA, penetrante e diffuso quanto spesso non visibile né percepito, segna le esistenze soprattutto delle generazioni più giovani e si lega alla sua capacità fortemente *trasformativa*. Nel momento in cui affidiamo

alla IA un'attività, così, quella stessa attività viene a mutare, spesso, nei suoi caratteri costitutivi. Pensiamo, ad esempio, a cosa resta di realmente sociale e collettivo nelle relazioni che si basano sui social, o a quanto siano illusorie le aspettative di pluralismo e di autenticità delle informazioni che ci raggiungono attraverso uno smartphone. La portata trasformativa dell'IA, così, non si limita all'attività svolta, ma si estende a noi stessi, che in qualche modo ci adattiamo e assuefacciamo ad essa, rischiando di perdere capacità ed uno spessore tipicamente umani. Al fine di sfruttare appieno le prestazioni dell'IA, inoltre, veniamo spesso a modificare l'ambiente che ci circonda, costruendo smart cities o case intelligenti (domotica) a misura di IA, più che a misura umana.

La nostra identità e il nostro mondo, in questo modo, vengono ad essere minacciati da un'entità che, attraverso meccanismi trasformativi di profilazione e di condizionamento, si insinua suadente nelle pieghe della nostra vita. A questa duplice caratteristica dell'IA (natura pervasiva e trasformativa) si può rispondere con strumenti giuridici ed educativi che, all'interno di una rinnovata cornice di *costituzionalismo digitale*, rendano consapevoli le persone – e ancora soprattutto i più giovani – dell'invadenza e dei rischi degli strumenti che dominano le loro vite. In questo senso, emerge come la sfida più interessante della regolamentazione dell'IA non abbia come fulcro le regole da attribuire ad essa, ma un processo di verifica e di riappropriazione del significato dell'essere pienamente umano.

d) Un altro motivo che fa dell'IA un fenomeno radicalmente nuovo si riferisce alla sua capacità di svolgere compiti in forte, talvolta assoluta *autonomia e imprevedibilità*. Se non i cd. sistemi model-based, certamente quelli di machine learning, deep learning e neural networks sono caratterizzati da una generazione di output che non segue regole imposte dal programmatore, ma che sono “scoperte” ed applicate indipendentemente dal sistema stesso, seguendo, fra l'altro un processo interno che rimane opaco (fenomeno della *black box*). Da un punto di vista giuridico, tale capacità scardina un binomio che da sempre collega autonomia e *responsabilità*: a chi imputare, ad esempio, effetti generati da un sistema che ha agito indipendentemente da un essere umano, creando un danno? Messa da parte l'idea di considerare la responsabilità del sistema stesso (idea che in qualche modo presupporrebbe un, almeno per ora irrealizzabile, riconoscimento di personalità giuridica alla macchina), sono state proposte diverse forme di responsabilità civile di natura oggettiva, di carattere contrattuale o extracontrattuale, per violazione di dati personali o delle regole in tema di proprietà intellettuale, per prodotto difettoso o per attività pericolosa. Al momento, è in discussione a livello europeo una *direttiva* di adeguamento e armonizzazione delle norme in tema di responsabilità civile da utilizzo dell'IA. E in termini generali, l'*AI Act*, approvato anche dal Consiglio UE a fine maggio 2024, pone in capo a provider e *deployer* la responsabilità per il rispetto di una numerosa serie di requisiti calibrati in base al livello di rischio generato dal sistema o dal modello di IA.

2. La velocità con cui si evolve la tecnologia è maggiore di quella del diritto. Come possiamo colmare questo divario ed evitare che ci si pronunci sempre troppo tardi?

Questo problema costituisce un tema classico del fenomeno giuridico in quanto tale. Già Roscoe Pound, oltre un secolo fa, sosteneva, ad esempio, come «law must be stable, and yet it cannot stand still» (*Interpretations of Legal History*, Cambridge University Press, 1923). In riferimento alle innovazioni tecnologiche, e all'IA in particolare, la necessità di garantire al tempo stessa prevedibilità e certezza del diritto, da un lato, e flessibilità e aggiornamento, dall'altro, assume comunque un rilievo particolare, che si può inquadrare guardando al diritto comparato (C. Casonato, *Biodiritto*, Giappichelli, 2023, 336). Una serie di esperienze giuridiche attente alla estrema mobilità delle più recenti tecnologie, hanno così sperimentato leggi dotate di sunset clauses: clausole “di scadenza” che ne fanno esaurire l'efficacia dopo un determinato numero di anni. Al riguardo, può essere citato anche il fenomeno della experimental legislation, in cui la normativa è sottoposta a verifica periodica da parte di organismi tecnici o rappresentativi. In riferimento stretto all'IA, può richiamarsi come l'AI Act debba essere rivalutato entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e successivamente ogni quattro anni (considerando 174). L'elenco delle pratiche vietate e dei sistemi ad alto rischio, (contenuti negli allegati che sono più facilmente modificabili rispetto al regolamento) dovrebbe inoltre essere oggetto di valutazione annuale.

3. L'AI Act si fonda su un approccio basato sul rischio. In cosa consiste questo approccio? Quali sono i punti di forza? quali le criticità?

Anche la logica scelta alla base dell'AI Act risponde ad un'esigenza di flessibilità. L'IA, infatti, si presenta come un fenomeno plurale e dinamico, in cui i sistemi e modelli *rule-based*, ad esempio, sono assai distanti da quelli data-driven esistenti o da quelli che potranno essere progettati in futuro. L'impiego dell'IA, inoltre, presenta rischi ed opportunità molto differenti a seconda del settore di utilizzo: un sistema di predizione del rischio applicato all'agricoltura, ad esempio, produrrà conseguenze radicalmente differenti se impiegato in medicina, nella regolamentazione del traffico, nell'ambito della pubblica amministrazione o della giustizia. A fronte di tale complessità e di tale dinamismo, la scelta della UE è stata quella di strutturare i principi e i requisiti non in riferimento al tipo di IA impiegata, ma in base al livello di rischio prevedibile, anche considerando il settore interessato (allegati I e III). A fronte di sistemi che presentano un rischio inaccettabile (art. 5), così, si è previsto un insieme di requisiti (governance dei dati, adeguatezza dei dataset, sorveglianza umana, ecc., ex artt. 9–15) per i sistemi ad alto rischio (come quelli impiegati nei servizi

essenziali, nell'amministrazione della giustizia, nella gestione dei flussi migratori o in ambito assicurativo), un semplice requisito di trasparenza per i sistemi a rischio limitato e alcuni adempimenti per i modelli di *general purpose AI* come ChatGPT, anche a rischio sistemico (fra cui documentazione tecnica, rispetto del diritto d'autore, sintesi dei contenuti utilizzati per il training, livello adeguato di cybersicurezza).

Tale strategia permette, in linea di principio, un'attribuzione proporzionata delle responsabilità, anche alla luce dei sistemi che verranno inventati in futuro (*future-proof AI*), tentando di combinare una garanzia di alcuni principi e diritti base dell'Europa con l'obiettivo di non rallentare gli sviluppi della tecnologia più promettente del tempo. La complessità delle categorizzazioni proposte e le innumerevoli deroghe ai principi proclamati, tuttavia, rendono imprevedibili gli effetti concreti dell'approccio prescelto.

4. L'AI Act rappresenta un importante traguardo nella regolamentazione dell'IA. Quali saranno i passi successivi e/o gli spazi di miglioramento?

L'AI Act costituisce l'approdo di una fase importante della costruzione di una normativa europea in tema di IA. Tuttavia, la sua complessità, un intricato sistema di regole ed eccezioni e la genericità di alcune delle formule utilizzate richiederanno un'opera di interpretazione e di implementazione lunga e molto impegnativa. A tale riguardo, saranno determinanti l'apporto della dottrina, la disponibilità da parte degli organi europei (anzitutto della Commissione) di modificare quanto si dimostrerà inefficace e un'attività equilibrata di interpretazione da parte delle giurisdizioni interessate, soprattutto della Corte di Giustizia. Molti, inoltre, sono gli spazi lasciati alla regolamentazione degli Stati membri, in tema, ad esempio, di governance integrata. E sarà necessario completare un ecosistema normativo che possa trattare con proporzione ed efficacia, anche in termini di costituzionalismo digitale, un settore che sarà cruciale per il nostro futuro.

Più che un traguardo, forse, l'AI Act si può considerare un punto di partenza.